

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE LAVORO E
AMBIENTE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA PAOLO GALLERI
3/A

Numero REA: SS - 218257

Codice fiscale: 02956670901

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N.19279/13251	
	STATUTO	
	<i>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</i>	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita ai sensi dell'art.1, comma 1, lett.b) della legge 8 novembre 1991	
	n.381 e dell'art.2520 comma 2, del codice civile, la società cooperativa denomi-	
	nata " SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E AMBIENTE ".	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Sassari.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia	
	che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'or-	
	gano amministrativo.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata	
	una o più volte per decisione dei soci.	
	<i>MODELLO SOCIETARIO</i>	
	<i>SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA</i>	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata	
	in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di	
	società cooperative.	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 L. 381/91 lettera b). Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla qua-	

	le prestano la propria attività lavorativa, le migliori condizioni retributive, econo-	
	miche, sociali e professionali.	
	La società al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria atti-	
	vità anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività	
	connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e fi-	
	nanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.	
	A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale,	
	comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma,	
	protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di	
	raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o fi-	
	deiusso, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordi-	
	nare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	In relazione a quanto sopra la Cooperativa può svolgere stabilmente o tempora-	
	neamente, in conto proprio o per conto terzi, in convenzione o in altre forme giuri-	
	dicamente riconosciute anche per conto di enti pubblici le seguenti attività:	
	- l'erogazione dei servizi di raccolta e trasporto di r.s.u., stoccaggio trattamento	
	e/o smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali non pericolosi e speciali assimila-	
	bili agli urbani, di rifiuti tossici e/o nocivi e comunque pericolosi e comunque di	
	tutti i rifiuti in genere di qualsiasi tipo e provenienza, ivi compreso il servizio di	
	raccolta trasporto stoccaggio o smaltimento di sostanze e materiali destinati al riu-	
	tilizzo, di predisposizione del sistema di tariffazione, gestione e riscossione dei	
	tributi inerenti i servizi di igiene urbana, di programmazione, l'esecuzione dei ser-	

	vizi di selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica per l'ottenimento dei prodotti	
	selezionati e dei sottoprodotti di plastiche miste, vetro, carta, cartone e metalli;	
	- attività di nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale (spazzamento	
	rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni, disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche,	
	pulizia degli arenili), autospurgo, ecc. ed in genere pulizie generali e speciali, ci-	
	vili, industriali, ospedaliere e per l'industria;	
	- costruzione e gestione impianti di stoccaggio, raffinazione, trattamento, riduzio-	
	ne volumetrica delle frazioni secche dei rifiuti raccolte in forma differenziata e fi-	
	nalizzate al recupero dei materiali. Creazione, programmazione organizzativa, e-	
	secuzione, gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei R.S.U. ed assimi-	
	labili;	
	- allestimento, manutenzione e cura di aree a verde, anche pubblico, tra l'altro	
	con esecuzione di lavori di sterro, di pulizia e di manutenzione dei parchi, giardi-	
	ni, terreni agricoli, strade, canali di fiumi, spiagge e scavi archeologici; gestione	
	di servizi all'interno di aree naturali protette; organizzazione e realizzazione di	
	qualsiasi attività od iniziativa rivolta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;	
	- realizzazione ed effettuazione degli interventi di informazione e sensibilizzazio-	
	ne ed educazione ambientale dei cittadini;	
	- la realizzazione, la commercializzazione, la rappresentanza e la gestione di im-	
	pianti di produzione di energia convenzionale e tramite l'utilizzo di fonti rinnova-	
	bili (biomasse, eolica, solare, geotermica) tra cui, in particolare, quella solare con	
	impianti fotovoltaici, nonchè la cogenerazione dell'energia medesima mediante	
	l'utilizzo di fonti tradizionali.	
	- la promozione presso tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati dei bene-	
	fici economici e socio-ambientali che la diffusione degli impianti che utilizzano	

	fonti rinnovabili di energia comporta, svolgendo l'attività, di energy service com-	
	pany (esco) basata sul risparmio energetico fatto conseguire dai clienti e favoren-	
	do le pubbliche relazioni con lo scopo di divulgare la conoscenza del settore inte-	
	so anche come contributo allo sviluppo della vita socio-economica e la diffusione	
	di pubblicazioni, di convegni di studio ed altre manifestazioni divulgative;	
	- l'attività di project management, studi e ricerche di mercato legati allo sviluppo	
	di impianti fotovoltaici con particolare riguardo all'ideazione, alla progettazione,	
	alla realizzazione ed alla cura delle fasi inerenti in particolare la ricerca di super-	
	fici, di terreni e di lastrici solari; il supporto nella presentazione della domanda al-	
	l'ente (e/o agli enti) istituzionalmente preposto alla gestione ed alla distribuzione	
	dell'energia elettrica per l'ottenimento degli incentivi in conto energia; la pianifi-	
	cazione economico-finanziaria dei progetti; l'attività di reperimento di risorse e di	
	investimenti per la realizzazione dei progetti e degli impianti;	
	- la consulenza e l'assistenza nel campo dell'organizzazione e della gestione degli	
	impianti di produzione dell'energia tramite propri uffici, con personale dipendente	
	e/o in rapporto di consulenza;	
	- la consulenza, supporto e collaborazione per lo sviluppo, la progettazione e la	
	realizzazione di sistemi per la protezione ambientale, il monitoraggio di parametri	
	fisici e biologici, l'impiego di tecnologie innovative a basso impatto ecologico	
	per il controllo integrato di organismi nocivi in ecosistemi naturali, forestali, agra-	
	ri ed in ambiente urbano;	
	- servizi per l'organizzazione di attività divulgative, educative e di formazione	
	con particolare riferimento ai settori della protezione e difesa ambientale e della	
	produzione energetica alternativa.	
	- la realizzazione di iniziative finalizzate alla formazione, all'aggiornamento ed al	

	perfezionamento tecnico e professionale di giovani ed addetti al settore;	
	- la consulenza, l'assistenza e l'erogazione di servizi nel campo delle analisi di la-	
	boratorio anche tramite la rilevazione e l'accertamento di dati statistici caratteristi-	
	ci delle attività relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili;	
	- la verifica delle prestazioni energetiche, il controllo della qualità ed il calcolo	
	dei risparmi energetici;	
	- l'erogazione dei servizi di produzione e di distribuzione di energia/calore;	
	- l'installazione, la manutenzione e la gestione di centrali termiche, di impianti in-	
	dustriali in genere e di impianti di condizionamento, di impianti di cogenerazione	
	di energia/calore, di reti di teleriscaldamento, di produzione di energia elettrica da	
	fonti rinnovabili, da destinare all'auto consumo e/o alla vendita;	
	- la commercializzazione (trading) di energia e l'erogazione dei servizi relativi nei	
	settori dell'energia elettrica, del riscaldamento, del gas, dell'acqua e del vapore;	
	- la consulenza e l'assistenza nei campi energetico, idrico ed ambientale;	
	La società potrà svolgere altresì attività di:	
	- informazione e promozione culturale e artistica; organizzazione e gestione, per	
	conto di enti pubblici e privati, di corsi di educazione, formazione ed aggiorna-	
	mento professionale a favore di soci e non soci, finanziati dalla comunità europea,	
	dallo stato, dalle regioni, dalle amministrazioni provinciali, dai comuni e da altri	
	enti pubblici e privati;	
	- produzione e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari biologici;	
	commercio equo e solidale;	
	- lavori edili di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici ed abitazio-	
	ni, riparazione e manutenzione di strade e impianti pubblici e privati, manuten-	
	zione e realizzazione di impianti idraulici ed elettrici, climatizzazione e antincen-	

	dio;	
	- trasporto merci per conto terzi, unimodale e intermodale, di linea nazionale ed	
	internazionale, raccolta e distribuzione, movimentazione merci e gestione archi-	
	vi; fattorinaggio; traslochi e trasporto persone, con o senza autista, in forma sin-	
	gola e collettiva, gestione linee di concessione e servizi scolastici, sociali ed a-	
	ziendali; servizi di hostess e steward.	
	A tali fini la cooperativa potrà anche richiedere contributi e finanziamenti sia da	
	parte dello stato che da enti regionali, locali e della comunità europea. Essa potrà	
	aderire ad organismi od enti comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare	
	il movimento cooperativo. Potrà in genere aderire alle associazioni nazionali di	
	categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e	
	sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistica, cooperativistiche, di	
	lavoro o di servizio.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o priva-	
	ti, direttamente o indirettamente anche in a.t.i., per lo svolgimento delle attività	
	previste nel presente statuto.	
	La cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguì-	
	mento dell'oggetto sociale, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con	
	specifico riferimento ai rapporti tra la società e i soci, potranno essere stabiliti in	
	apposito regolamento che verrà predisposto dall'organo amministrativo ed appro-	
	vato dai soci ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2521 c.c..	
	La Cooperativa e' obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, ri-	
	conoscendosi all'organo amministrativo la facoltà di instaurare ed eseguire rap-	
	porti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei so-	
	ci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. E' inoltre espressa-	

	mente prevista la facoltà per la Cooperativa di svolgere i propri rapporti anche	
	con terzi, nei limiti consentiti dalla natura di società cooperativa a mutualità pre-	
	valente propria della società. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successi-	
	ve modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente al-	
	l'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribui-	
	sce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Il trattamento economico	
	corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve trovare esplicita corrisponden-	
	za nei regolamenti interni approvati dall'assemblea.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sen-	
	si della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'og-	
	getto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	<i>SOCI</i>	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre. I soci cooperatori	
	possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è su-	
	periore ad un milione di euro e la cooperativa adotti le norme della spa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti cate-	

	gorie:	
	- Soci lavoratori. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi	
	capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità	
	della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori defini-	
	ti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifi-	
	ca caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consen-	
	tita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la pre-	
	stazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo	
	sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed	
	approvato dall'assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge	
	142/2001 e successive modificazioni.	
	- Soci lavoratori svantaggiati.	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa	
	e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa.	
	- Soci volontari.	
	Prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	

	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in mate-	
	ria di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di as-	
	sicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa socia-	
	le e per la totalità dei soci.	
	- Soci in prova. Sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali	
	soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori. Al termine di un periodo non superiore ai cinque anni il nuovo socio è am-	
	messo a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in misura della sua participa-	
	zione all'attività mutualistica, ed ha il solo obbligo di concorrere al risanamento	
	delle perdite, sempre in misura corrispondente alla sua partecipazione all'attività	
	mutualistica.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo amministrativo provve-	
	derà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	Nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di nove soci, possono altresì	
	essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuri-	
	diche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svilup-	
	po dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini	
	con quella della cooperativa.	

	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	

	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro cinquanta (E.50,00).	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari a Euro cinquanta (E.50,00). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero sovrapprez-	

	zo. La restante parte è da versarsi entro un mese dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale	
	sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini	
	che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	ART. 10	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie quote.	
	ART. 11	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano	
	vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire	
	esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 12	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per morte del socio; In que-	
	sti casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per	
	un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota	
	sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o	
	dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 13	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di re-	

	cesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4°	
	c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della proroga del termine.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 14	
	ESCLUSIONE	
	L'assemblea può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:	

	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contrat-	
	to sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti	
	a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	
	7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi	
	della cooperativa;	
	8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni	
	all'immagine e al buon nome della società.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostan-	
	ziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in	
	materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccoman-	
	data.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribuna-	
	le, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota se-	
	condo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella	

	partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la	
	divisione.	
	ART. 16	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si so-	
	no verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al	
	rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in pro-	
	porzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a tito-	
	lo di sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclu-	
	sione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine so-	
	no responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano	
	le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liqui-	
	dazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli	
	obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, che decorso	

	un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai so-	
	ci receduti, esclusi, o dagli eredi del socio defunto, siano devolute alla riserva or-	
	dinaria.	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 17	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di	
	gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli e-	
	redi del socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come	
	lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore	
	della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi so-	
	ciali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dal-	
	l'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed e-	
	ventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie	
	quote.	
	e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante	
	la vita della società né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 18	
	CAPITALE SOCIALE	

	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabi-	
	lito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non infe-	
	riore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se per-	
	mangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste	
	dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere auto-	
	rizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le	
	previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si	
	scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ri-	
	pristino del capitale.	
	ART. 19	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazio-	
	ne del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel ri-	
	spetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione	
	di ristori, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	

	spettanti ai soci lavoratori ordinari.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle	
	prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regola-	
	menti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	– aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del	
	prestito sociale.	
	ART. 21	
	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni	
	di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo de-	
	stinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-	
	rai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il pe-	
	riodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea	
	che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima	

	consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalen-	
	za.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 22	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci;	
	b) consiglio di amministrazione;	
	c) collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 23	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in	
	conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non interve-	
	nuti o dissenzienti.	
	ART. 24	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposi-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione	
	del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene	
	convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.	

	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro	
	soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione,	
	con avviso da affiggere presso la sede sociale o spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto perve-	
	nire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione	
	debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle ma-	
	terie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per	
	la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.	
	ART. 25	
	COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVE E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi	
	compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente	

	statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fat-	
	to richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di	
	tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei so-	
	ci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e	
	rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qua-	
	lunque sia il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla	
	decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano	
	i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favo-	
	revole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci.	
	ART. 26	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il di-	
	ritto di voto..	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posse-	
	duta.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammonta-	

	re della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni	
	Euro 1.000,00 di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive	
	imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della parte-	
	cipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo	
	dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attri-	
	buito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538 c.c.	
	ART. 27	
	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappre-	
	sentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere	
	conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è	
	sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi so-	
	stituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.	
	2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua as-	
	senza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che,	
	con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione	
	del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano.	

	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior	
	numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessa-	
	ti, con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'As-	
	semblea e dal Segretario.	
	ART. 28	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più	
	province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutuali-	
	stiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve pre-	
	vedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate	
	ai regolamenti interni.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al	
	contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 30	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un nu-	
	mero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della nomina	
	l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.	

	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e	
	scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi mem-	
	bri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di as-	
	senza o impedimento.	
	ART. 31	
	COMPETENZE	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della so-	
	cietà.	
	Ad esso spetta:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili al-	
	la realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riser-	
	vati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione del-	
	l'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regola-	
	mento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di	
	associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	

	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed	
	ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed	
	utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società	
	o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a	
	pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di inte-	
	grazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di	
	interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso ade-	
	risce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche inte-	
	ressanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed ammini-	
	strativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o	
	a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fis-	
	sandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non spe-	
	cificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.	

	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed inizia-	
	tive che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa .	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi	
	delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere de-	
	legate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di	
	amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio deb-	
	bono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	ART. 32	
	DISCIPLINA DEL	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte	
	che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice	
	presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza	
	dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggio-	
	ranza .	

	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la	
	riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice	
	presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più	
	anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica . Le de-	
	cisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza asso-	
	luta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richie-	
	sto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano	
	interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino	
	al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali	
	che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presi-	
	dente della seduta e dal segretario.	
	ART. 33	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, è generale.	
	Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudizia-	
	ria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di	

	nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperati-	
	va, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al Presidente:	
	- dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;	
	- sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	CAPO III	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 34	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le	
	società a responsabilità limitata di cui agli artt. 2477 secondo e terzo comma	
	nonchè quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.	
	ART. 35	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, an-	
	che tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi al-	
	l'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli organi amministrativi	
	si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.	
	SCIoglimento - insolvenza - Liquidazione	
	ART. 36	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deli-	
	berazione dell'assemblea.	

	ART. 37	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquida-	
	tori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà es-	
	sere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve	
	ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 38	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'ar-	
	ticolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate	
	dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 39	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 40	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI	
	“Delle società cooperative” del vigente Codice Civile, quelle relative alla discipli-	
	na delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed inte-	
	grazioni.	
	F.to SONIA SUZZARELLU	

32 di 32